



Prot. n° 2682 R.G. n°6/21

**OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19**

### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come "zona protetta";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**Visto** il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15;

**Tenuto conto che:**

- con il D.L. n° 19 del 21/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, art.3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare

l'emergenza in contrasto con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

- VISTO il DPCM del 2 marzo 2021;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale che fondano il ricorso dell'Ente allo strumento generale di cui all'art. 50 del D.Lgs.267/2000;

**Considerato** che la normativa emergenziale adottata a far data dal mese di febbraio dell'anno 2020 poneva e pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

**Preso atto** che negli ultimi giorni si è assistiti ad una crescita esponenziale dei contagiati dal virus covid-19, che ha già comportato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 20.4.21 al 30.4.21 mediante l'emanazione dell'ordinanza sindacale prot. 2551 R.G. n° 5

**Ravvisata** la necessità di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi per il contenimento del virus Covid-19 persistendo questa situazione ;

**Considerato** che ,allo stato,tenuto conto che l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine riguarda l'intero territorio comunale,non è possibile garantire ,specialmente in particolari giornate, che l'accesso al pubblico a parchi e giardini avvenga nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento ,nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l'art.50;

ORDINA

1) La chiusura al pubblico dal 23.4.21 fino al 2.5.2021 delle seguenti aree verdi comunali munite di giochi per bambini :

**Parco della rimembranza**  
**Giardino "Acqua Primo"**  
**Parco giochi loc. Noceto**  
**Parco giochi loc. Ponticello**

2 ) la chiusura al pubblico nei giorni 25.4.21 1.5.21 e 2.5.21 delle seguenti aree verdi

**Percorso Vita**  
**Monte Soratte**  
**Percorso della memoria( nel tratto compreso tra via della Pace e loc. Fossarocca)**

### **I N F O R M A**

-che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

### **D I S P O N E**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale e alla stazione dei carabinieri di Rignano Flaminio

### **R I C O R D A**

l'assoluto divieto di formazione di assembramenti e l'obbligo in tutti i luoghi pubblici e privati - anche non oggetto della presente ordinanza - secondo quanto indicato nella normativa nazionale in materia

Sant'Oreste li 23.4.2021

IL Sindaco  
Valentina Pini



*Valentina Pini*